



INAIL

Riduzione del tasso medio per prevenzione Modello OT23 per l'anno 2025

Webinar - Bando ISI INAIL e Nuovo OT23 anno 2025 – 14 maggio 2024

Carmin **ESPOSITO**

Direzione regionale Lombardia – Ctss

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE (OT23)

Le aziende che realizzano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

lavoratori-anno del triennio della PAT (N_{pat})	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

Modello OT23 per l'anno 2025

[Home](#) > [Atti e documenti](#) > [Moduli e modelli](#) > [Assicurazione](#) > **Premio assicurativo**

La riduzione per prevenzione si aggiunge all'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi).

Il modello individua gli interventi di miglioramento per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online *Riduzione per prevenzione*, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html>

Modello OT23 per l'anno 2025 – Modello esemplificativo

MODULO DI DOMANDA
per la riduzione del tasso medio per prevenzione
ANNO 2025

Modello esemplificativo a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l'apposito servizio online.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Denominazione o ragione sociale:

Codice Ditta:

Codice Sede:

Sede Legale

Indirizzo:

Città:

CAP:

N° P.A.T.:

Matricola INPS

Continuità con il passato

Con l'intento di rafforzare il modello e dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo.

Aggiornamento

È stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell'intervento favorisce le aziende, riduce l'attività di verifica da parte dell'Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

Modello OT23 per l'anno 2025

Per ogni intervento deve essere trasmessa, insieme alla domanda, la relativa documentazione a supporto (documentazione "probante").

Il modulo di domanda per l'anno 2025 presenta **72 interventi**, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Modello OT23 per l'anno 2025

Gli interventi sono classificati nelle due **tipologie A e B** in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l'azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l'intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Per alcuni interventi, nel modello OT23 è presente il campo **"Note"** in cui sono riportate precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale.

Interventi pluriennali

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.

In considerazione dell'onerosità dell'intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda.

Tali interventi sono qualificati come pluriennali:

A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7

Interventi pluriennali - esempio

A-1.3
(P)

L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Note:

L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato nell'anno 2024 o nei due anni precedenti, uno o più sistemi di recupero; nel caso di azioni di recupero in verticale per la discesa e la risalita del lavoratore, i sistemi devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e del relativo sistema di arresto della caduta.

Documentazione ritenuta probante:

1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente:
 - a. il ciclo produttivo dell'impresa
 - b. il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
 - c. la descrizione dei sistemi acquistati
 - d. la descrizione dei dispositivi/robot acquistati
2. Fattura di acquisto dei sistemi datata 2024 o nei due anni precedenti

A



DOCUMENTAZIONE PROBANTE

Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio online.

L'azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento.

La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER PREVENZIONE

Il datore di lavoro deve essere in regola con gli **adempimenti contributivi e assicurativi**.

La verifica è effettuata tramite il **DURC online** (decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78) e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve **essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**.

La verifica, in attesa di una banca dati disponibile, è effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ATS, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all'articolo 13 del d.lgs. 81/2008).

I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente.

Modalità di accesso al beneficio

Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo B", eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento.

Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

**Il modello OT23 2025 presenta 72 interventi:
39 interventi di tipo A
33 interventi di tipo B**

Nuovi interventi

Per ampliare l'offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti i seguenti **18 nuovi interventi**:

- 1. L'azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale **(A-3.7)**.*
- 2. L'azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto **(A-3.8)**.*

Nuovi interventi

- 3. L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta **(A-3.9)**.*
- 4. L'azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all'impiego degli stessi **(A-4.2)**.*
- 5. L'azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso **(A-6.1)**.*

Nuovi interventi

6. *L'azienda ha effettuato un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione **(A-6.2)**.*
7. *L'azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor **(C-2.3)**.*
8. *L'azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrappressione rispetto all'ambiente esterno **(C-2.4)**.*
9. *L'azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali **(C-2.5)**.*

Nuovi interventi

10. *L'azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell'ambiente di lavoro (C-2.6).*
11. *L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc.) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico (C-4.4).*
12. *L'azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l'attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).*
13. *L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera $A(8)$ [m/s^2] al "sistema mano-braccio" superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera $A(8)$ [m/s^2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.6).*

Nuovi interventi

14. *L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s²] al "corpo intero" superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s²] misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione **(C-4.7)**.*
15. *L'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025 **(C-5.3)**.*
16. *L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche **(D-4)**.*
17. *L'azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi **(F-7)**.*
18. *L'azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX **(F-8)**.*

Razionalizzazione degli interventi

Per snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23/2024. In particolare, si fa riferimento agli interventi relativi a:

1. servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (**B-1** del modello OT23/2025 in cui confluiscono **B-2** e **B-3** del modello OT23/2024).
2. acquisto e installazione su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti di particolari dispositivi quali adattamento intelligente della velocità; blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices"); avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente; avviso avanzato di distrazione del conducente; segnalazione di arresto di emergenza; rilevamento in retromarcia; registratore di dati di evento ... (**B-6** del modello OT23/2025 in cui confluiscono **B-6**, **B-9** e **B-10** del modello OT23/2024).

Razionalizzazione degli interventi

3. attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche (**C-4.1** del modello OT23/2025 in cui confluiscono **C-4.1** e **C-4.4** del modello OT23/2024).
4. SGSL che rispondono a criteri definiti da linee guida, linee di indirizzo e certificati da organismi non accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA (**E-3** del modello OT23/2025 in cui confluiscono **E-3** e **E-4** del modello OT23/2024).

Razionalizzazione degli interventi

5. modelli organizzativi e gestionali di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato (**E-5** del modello OT23/2025 in cui confluiscono **E-6, E-7, E-8 e E-18** del modello OT23/2024).
6. sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000 (**E-6** del modello OT23/2025 in cui confluiscono **E-9, E-10 e E-11** del modello OT23/2024).
7. interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione (**F-3** del modello OT23/2025 in cui confluiscono **F-3 e F-5** del modello OT23/2024).

Ulteriori modifiche

È stato completamente revisionato l'intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (**E10**), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d'intesa tra Inail e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020. Al modello OT23 è altresì allegato il modulo da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni, ciò al fine di ridurre il contenzioso amministrativo di cui è stato frequentemente oggetto l'intervento.

È stato eliminato l'intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato, asseverati da parte di ente terzo (**E-12** del modello OT23/2024), essendo presente nel modello un altro intervento di tipo A che premia l'adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000 (**E-8** del modello 2025).

Intervento E-1

L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Nel caso di sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA dovrà essere selezionato l'intervento E-3.

Documentazione ritenuta probante:

Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per lo specifico settore secondo le norme UNI ISO 45001 recante il logo di un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA. Il certificato deve essere datato nel 2024 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2024. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2024.

Intervento E-1

L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.

Porre attenzione che sul certificato sia presente il logo dell'Ente di Accreditamento



SCR N° 003 F

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Intervento E-10

L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

Note:

Intervento da adottare su tutte le PAT.

Per "mancato infortunio" si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo.

Si considerano solo gli eventi derivanti dal lavoro, o che hanno origine nel corso del lavoro, che non hanno causato lesioni ai lavoratori pur avendo il potenziale per farlo. Sono escluse le situazioni pericolose che non causano alcun evento.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento il numero minimo dei mancati infortuni, registrati all'anno, richiesti per tale intervento è funzione delle dimensioni aziendali e del settore in cui si opera. In presenza di più settori, prevale il settore assicurativo (Grandi Gruppi delle Tariffe dei premi) a cui è addetto il maggior numero di lavoratori.

Intervento E-10

L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

Note:

...

Su tale base:

- a. per le aziende fino a 20 lavoratori il numero minimo di mancati infortuni è pari a 4
- b. per le aziende con oltre 20 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni si calcola dalla seguente formula: numero di dipendenti azienda x coefficiente di settore.

Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2024 e calcolato sulla base dell'art. 4 del d.lgs. 81/2008 per l'intera azienda.

Settore di appartenenza	Coefficiente di settore
- GG1 Lav. agricole e alimenti	0,18
- GG2 Chimica, carta e cuoi	0,15
- GG3 Costruzioni e impianti	0,23
- GG4 Energia e comunicazioni	0,17
- GG5 Legno e affini	0,25
- GG6 Metalli e macchinari	0,18
- GG7 Mineraria, rocce e vetro	0,21
- GG8 Tessile e confezioni	0,10
- GG9 Trasporti e magazzini	0,24
- GG0 Attività varie	0,20

Intervento E-10

L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

Note:

...

La procedura di rilevazione e analisi dei mancati infortuni deve fornire elementi per:

- a. identificare, raccogliere e analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all'interno dei luoghi di lavoro
- b. risalire alle cause dirette, indirette e radice degli eventi
- c. individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive
- d. garantire un'opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un'immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell'esito finale.

Intervento E-10

L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

Documentazione ritenuta probante:

1. Procedura aziendale di rilevazione e analisi dei mancati infortuni
2. Elenco aggregato del totale di mancati infortuni rilevati nell'anno 2024, suddivisi per reparto e attività
3. Schede di rilevazione, analisi e trattamento, nel limite massimo di 50 eventi, estratti tra quelli rilevati nell'anno 2024 nelle quali siano indicate e descritte:
 - a. le cause di ogni singolo evento/circostanza
 - b. le azioni correttive intraprese a breve termine
 - c. le misure di miglioramento a lungo termine adottate per impedire il ripetersi di ogni singolo evento/circostanza.

Intervento E-10

L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

I moduli (schede) da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni, in cui riportare la descrizione dell'evento, le cause e le corrispondenti azioni correttive e misure intraprese per evitarne il ripetersi, sono in allegato al modello OT23 e derivano dall'Istruzione operativa contenuta nel documento tecnico "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello"

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-supporto-aziende-segnalazione-analisi-near-miss_6443203261548.pdf

realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa tra Inail e CONFIMI Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE